



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF II - Vigilanza

Roma

A Ecogruppo Italia s.r.l.
Via Pietro Mascagni, 79
95129 Catania

e, p.c. Direzione generale per la
promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica
Ufficio PQAI 1
SEDE

Agli Organismi di controllo operanti nel
settore delle produzioni da
agricoltura biologica

OGGETTO: Cambio Organismo di controllo e provvedimenti sanzionatori

Si fa riferimento alla nota n. 687 - 20 DG del 22 luglio u.s. con la quale Ecogruppo ha chiesto un parere sulla competenza alla gestione delle non conformità in caso di variazione di Organismo di controllo.

La gestione delle non conformità nella fase di transito da un Organismo ad un altro è disciplinata dall'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 10071, del 3 maggio 2012, che subordina l'emissione del Documento giustificativo da parte dell'Organismo subentrante al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte dell'Organismo precedente (comma 3) e, quest'ultima, all'assenza di provvedimenti a carico dell'operatore (comma 4) o alla regolarizzazione della propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati (comma 5).

Lo stesso Decreto, sempre all'articolo 2, comma 3, prevede che l'Organismo subentrante deve procedere alla *“verifica di tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione e l'Organismo di controllo precedente è tenuto a fornire la massima collaborazione”*.

Il Decreto legislativo n. 20 del 2018, all'articolo 6, lettera f), prevede che l'Organismo di controllo subentrante deve *“rifiutare la notifica di variazione per cambio di Organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni e le stesse non sono state risolte”*.

Nell'ipotesi in cui il precedente Organismo di controllo non abbia accertato o fosse impossibilitato ad accertare il mancato rispetto della misura precedentemente applicata, la comunicazione del mancato adempimento della misura imposta, rilevata nel corso della visita di avvio dell'Organismo subentrante, fa venir meno il requisito necessario ai fini del rilascio della liberatoria, che pertanto è da ritenersi decaduta.

Ne consegue che, l'Organismo precedente, titolare della certificazione, è l'unico ad essere legittimato ad emettere il provvedimento sanzionatorio.

Peraltro, come già stabilito con e-mail dell'Ufficio PQAI del 14 maggio 2018 in risposta a un parere di altro Organismo *“la continuità dell'attività dell'operatore è assicurata dal documento giustificativo dell'Organismo di controllo precedente, che continua ad essere valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo Organismo di controllo”*

Il presente parere è stata condiviso con l'Ufficio PQAI.

Oreste Gerini
Direttore Generale